




**Coni**



*DIREZIONE AFFARI LEGALI*  
*Supporto Conformità Statuti e Regolamenti*  
mg/C8/f085trdorganico - Prot. n. 20

Roma, 12 GEN. 2010

Al Segretario della  
**Federazione Italiana Sport Invernali**  
**MdS Fausto Cartasegna**  
Via Piranesi, 44/B  
20137 MILANO

Oggetto: **trasmissione delibera -**

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 421 del 15 dicembre 2009, relativa all'approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Cordiali saluti.

  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Raffaele Pagnozzi

All. c.s. -

**REGOLAMENTO**

**ORGANICO FEDERALE**

**F.I.S.I.**

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 29.09.2009



*Q*

## CAPITOLO I AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

### Art.1 - Affiliati

A norma dell'art. 1 del vigente Statuto Federale fanno parte della FISI:

- a) Associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (di seguito Associazioni);
- b) Società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (di seguito Società);
- c) Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato (di seguito GSNMS): Centro Sportivo Carabinieri, Centro Sportivo Esercito, Centro Sportivo Aeronautica, Gruppo Sciatori Fiamme Gialle; Gruppi Sportivi Nazionali di Stato: Fiamme Azzurre, Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Centro Sportivo Forestale rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);  
in regola con l'affiliazione e denominati Soggetti affiliati.

### Art.2 - Domanda di affiliazione

Le Associazioni sportive e le Società sportive che abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica degli sport invernali, presentano domanda di affiliazione alla FISI tramite il Comitato Regionale (CR) nella cui circoscrizione territoriale hanno sede, attraverso il Comitato Provinciale (CP) ove è costituito e su espresso mandato del CR.

La domanda, su moduli predisposti dalla FISI, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

I Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (GSNMS) presentano la domanda di affiliazione direttamente alla Segreteria Generale.

### Art.3 - Documenti da allegare alla domanda di affiliazione

La domanda di affiliazione deve essere accompagnata:

- a) Per le Associazioni, dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale, e da un documento formale sottoscritto dal legale rappresentante che attesti la composizione nominativa dell'Organo direttivo. Lo statuto sociale deve essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI;
- b) Per le Società, dall'atto pubblico di costituzione, dallo Statuto sociale e da un documento formale sottoscritto dal legale rappresentante che attesti la composizione nominativa dell'Organo direttivo, o indichi i componenti del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, secondo quanto stabilito dallo Statuto sociale in merito all'amministrazione della società. Lo statuto sociale deve essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale (CN) del CONI di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI;
- c) Dalla richiesta di almeno 35 (trentacinque) tessere federali, in esse comprese quelle riservate ai componenti dell'Organo Direttivo;
- d) Da attestazione dell'avvenuto pagamento delle quote federali di affiliazione e delle quote di tesseramento stabilite annualmente dal Consiglio Federale (CF).
- e) La documentazione sopra riportata non è necessaria per i GSNMS di cui all'art. 1, comma c). I componenti degli Organi direttivi dei GSNMS, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.



Handwritten mark or signature.

#### **Art.4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del CR**

Il CR, riscontrata la regolarità della domanda ed effettuati gli opportuni accertamenti su denominazione, consistenza e scopi, la inoltra tempestivamente alla Segreteria Generale con il proprio parere. In presenza di parere negativo, la documentazione deve essere accompagnata da breve rapporto riservato.

#### **Art.5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del CF e inizio dell'attività nell'ambito federale**

Il Consiglio Federale (CF) è competente a deliberare sulla domanda di affiliazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e, se delegato dal CN del CONI, procede al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale. Il Soggetto affiliato, con tale atto, può svolgere la sua attività nell'ambito federale. Il riconoscimento definitivo ai fini sportivi è collegato all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Sulla domanda di affiliazione delibera, in caso di estrema urgenza, il Presidente della FISJ, con provvedimento soggetto a ratifica del CF. In caso di negata ratifica, il richiedente l'affiliazione cessa di operare nell'ambito federale con effetto dalla comunicazione, fermi restando i diritti e doveri derivanti dall'attività svolta, e gli atleti tesserati possono trasferirsi ad altro affiliato.

#### **Art.6 - Esito della domanda di affiliazione**

L'affiliazione decorre dalla data della delibera del CF o del Presidente, se adottata in casi d'urgenza.

La Segreteria Generale comunica al Soggetto richiedente l'affiliazione, e per conoscenza al CR competente, l'esito della domanda.

#### **Art.7 - Periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione**

Il periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione inizia il 1° ottobre e scade il 30 settembre dell'anno successivo, in coincidenza con la stagione agonistica federale.

#### **Art.8 - Domanda di riaffiliazione**

Per ogni anno sportivo, i Soggetti affiliati, prima di iniziare la loro attività, devono procedere alla riaffiliazione su apposita modulistica predisposta dalla Federazione unitamente alla richiesta di tessere di cui al precedente art. 3 lett. c) e d).

#### **Art.9 - Effetti della riaffiliazione**

Sino a quando la domanda di riaffiliazione non sia stata accettata la società non potrà svolgere attività in ambito federale, né i soggetti per i quali è stato richiesto il tesseramento potranno prendere parte a manifestazioni di qualsiasi genere.

#### **Art. 10 – Tardiva riaffiliazione**

Ai soli effetti dell'attribuzione dei voti di cui all'art. 16 dello Statuto, il modulo di riaffiliazione ed il pagamento della relativa quota dovranno risultare inviati entro e non oltre la data del 31 gennaio.



### **Art.11 - Denominazione sociale e CD**

Fatte salve le previsioni di cui all'art.15 la denominazione sociale e la composizione del CD, risultanti dal modulo di affiliazione o riaffiliazione, sono le sole valide a tutti gli effetti nei confronti della FISJ.

La denominazione del Soggetto affiliato non deve causare omonimie o possibilità di confusione. E' comunque vietato l'uso del nome di una Regione.

Non è consentito ricoprire cariche direttive in più di un Soggetto affiliato.

### **Art.12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati**

La fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l'incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione).

Nella fusione semplice, l'affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Organo Direttivo di nuova elezione.

All'affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica affiliazione ed i voti plurimi dell'affiliato che ne vanta di più fra quelli interessati dalla fusione.

Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate dall'ente nato dalla fusione o incorporante prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerati di nuova costituzione e soggetti, quindi, a tutte le modalità dell'affiliazione, senza alcun diritto preconstituito.

In ogni caso la fusione, in qualsiasi forma, potrà essere effettuata solo fra soggetti appartenenti al medesimo Comitato Regionale. Non potrà, invece, darsi luogo alla fusione, in qualsiasi forma, se i soggetti interessati non sono in regola con il pagamento delle quote federali.

Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla FISJ per l'anno in corso.

A seguito di fusione semplice, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo affiliato sorto dalla fusione.

A seguito di fusione per incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l'affiliato incorporante.

Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti.

Rimane immutata l'anzianità federale di affiliazione dell'affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota. Rimangono immutati, altresì, i voti plurimi acquisiti dall'affiliato incorporante anche qualora uno o più affiliati incorporati ne vantassero un numero maggiore.

Gli affiliati incorporati o fusi cessano di far parte della FISJ.

La domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale, tramite gli Organi Territoriali, dal legale rappresentante dell'ente sorto dalla fusione o dell'ente incorporante, unitamente alla ricevuta del versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale.

Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.

Alla domanda, qualora gli Affiliati abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autocertificata come conforme all'originale dal dichiarante, ovvero per estratto dai libri delle associazioni autocertificato come conforme dal dichiarante:

- a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due o più associazioni deliberano la fusione;
- b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
- c) dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti;
- d) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due o più associazioni che hanno deliberato la fusione;



G